

## **IPOTESI DI ACCORDO SUL PREMIO DI INCENTIVAZIONE**

Il giorno 24 luglio 2010 tra l'AVIS Associazione Volontari Italiani del Sangue – Sede nazionale – nelle persone di:

SATURNI Vincenzo Presidente  
MATTIVI Renato -Segretario  
DULIO Giorgio – Vice Presidente Nazionale  
GOBBO Giorgio – Consigliere Nazionale  
PAROLO Carlo – Consigliere Nazionale  
RAGAZZI Antonio -Consigliere Nazionale

E

Le Federazioni NAZIONALI:

FP – CGIL Nazionale –CANALI Dario  
CISL – FP Nazionale – FAVERIN Giovanni, VOLPATO Daniela, DIDONE' Emilio  
UIL – FPL Nazionale – TORLUCCIO Giovanni, PERNA Bartolomeo

Si sottoscrive l'ipotesi di accordo per la definizione dell'importo e delle regole di erogazione del premio di incentivazione a seguito della quale l'articolo 79 del CCNL rinnovato il 29 aprile 2010 è sostituito dal seguente.

### **Art. 79 Premio di incentivazione**

#### **PREMESSA**

**Le parti si danno reciprocamente atto della particolare natura ed attività di AVIS, principale associazione di volontariato operante nel settore della promozione e donazione del sangue. In particolare essi riconoscono come le mutate esigenze dell'attività trasfusionale impongono a tutti gli operatori del settore, pubblici e privati, di svolgere la propria attività con la massima professionalità ed attenzione al raggiungimento di predeterminati obiettivi di efficienza e qualità del servizio. Tale esigenza deve peraltro conciliarsi con la natura di associazione di volontariato di AVIS, con la complessità e varietà della propria struttura associativa e con la necessità che le normative del presente CCNL siano di facile applicazione e tengano conto della effettiva capacità operativa delle realtà esistenti sul territorio. Tenendo conto di tali esigenze, nonché di quanto concordato in sede di accordo di rinnovo per il biennio economico 2008/2009, le parti stabiliscono le seguenti pattuizioni in tema di premio di incentivazione, in sostituzione di quanto previsto dall'art. 79 dei precedenti CCNL.**

A decorrere dal 1 Gennaio 2010 a tutto il personale dipendente compete un premio di incentivazione il cui ammontare totale è dato dalla somma del premio di incentivazione previsto dai CCNL previgenti (di seguito quota A) e del premio “variabile” introdotto dal presente rinnovo (di seguito quota B o C).

La quota A del premio resta confermata nella misura di €600,00 lordi annui.

L'erogazione della quota A avviene con periodicità mensile ed è ridotta in base alle giornate di assenza.

La riduzione della quota A avviene sottraendo dall'importo mensile, per ogni giorno di assenza, l'importo di euro 2,20 in caso di distribuzione dell'orario di lavoro su 5 giorni lavorativi e di euro 1,80 i casi di distribuzione dell'orario di lavoro su 6 giorni lavorativi.

Ai fini del computo delle giornate di assenza si considerano:

-le assenze per malattia con esclusione delle giornate relative a ricovero ospedaliero documentato e di infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall'INAIL;

La definizione della quota B del premio di incentivazione è demandata alla contrattazione a livello territoriale o di Associazione.

La contrattazione dovrà essere sviluppata secondo i seguenti criteri:

- ammontare della quota B non inferiore al 50% della quota A;
- determinazione della quota B secondo principi di variabilità e agganciati a obiettivi di programmi per l'incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio;
- Il premio spettante sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il premio variabile sarà definito in relazione all'andamento di parametri, determinati in sede di contrattazione a livello territoriale o di Associazione, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i seguenti: assenze, provvedimenti disciplinari.

A decorrere dal 1 Gennaio 2010 presso Associazioni prive:

- della contrattazione a livello territoriale o di Associazione riguardante la quota B del premio di incentivazione;
- di altri istituti retributivi integrativi del trattamento economico di base previsto dal presente CCNL,

ai lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, o altri importi retributivi assegnati “ad personam”, è corrisposta, con la retribuzione del mese di Giugno, dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, una cifra annua pari al 30% della quota A del premio di incentivazione effettivamente corrisposto nell'anno precedente (quota C).

L'ammontare della quota C del premio è ridotto in funzione delle sanzioni disciplinari comminate nell'anno di riferimento, come segue.

L'importo totale della quota C del premio, pari al 30% della quota A, riproporzionato in caso di assunzione nel corso dell'anno ed in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, viene ridotto in base ai provvedimenti disciplinari comminati ai sensi dell'art. 35 del presente CCNL, commisurati, in relazione alla gravità degli stessi, ai valori percentuali, indicato di seguito. Richiamo scritto: riduzione 10%; multa sino a 4 ore della retribuzione: riduzione 25%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 5 gg: riduzione 40%; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a 10 gg : riduzione 100%.

Le riduzioni si intendono per ogni provvedimento disciplinare e non potranno comunque essere superiori al totale del premio spettante

A tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo, quale erogazione forfetaria in sostituzione della quota B e della quota C del premio di incentivazione per l'anno 2009, entro il mese di Luglio 2010, verrà erogata, una somma lorda pari ad €40,00.

Le Parti hanno inteso definire gli importi del premio fisso e variabile in senso omnicomprensivo tenendo conto, al momento della quantificazione, di ogni incidenza; pertanto detto premio non avrà riflesso alcuno sugli altri istituti contrattuali e di legge diretti o indiretti di alcun genere.

Le Parti si danno inoltre atto, in attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2120 c.c., che tutti gli importi del premio di incentivazione previsti dal presente articolo sono esclusi dalla base di calcolo del TFR.

Le Parti, tenuto conto delle peculiarità delle Associazioni aderenti ad AVIS evidenziate in premessa, confermano che nella stesura del presente accordo hanno tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di decontribuzione e detassazione dei premi legati agli incrementi della produzione e della qualità nonché del principio di variabilità dei premi stessi.